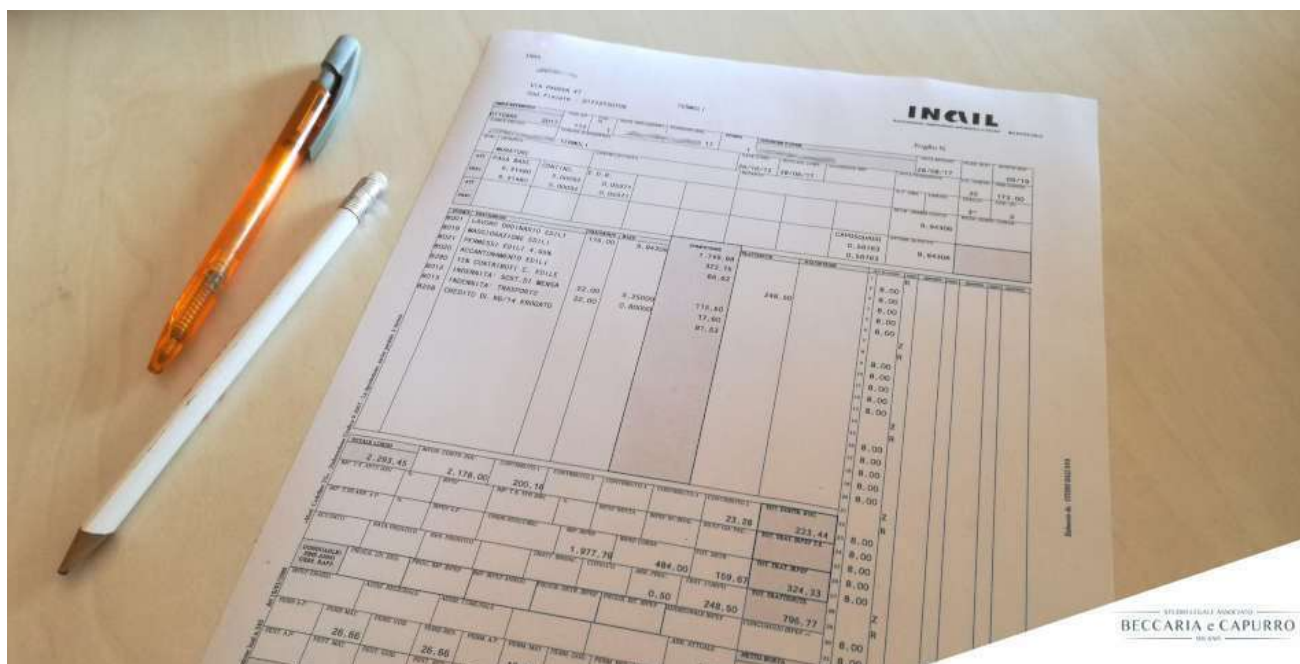


Sottoscrizione del lavoratore sulla busta paga: che valore ha?

- a cura di **Angelo Beretta** -

In molte occasioni ci è capitato di vedere che le impostazioni di stampa delle buste paga prevedono lo **spazio per la sottoscrizione** del lavoratore.



La Suprema Corte con la sentenza 21699/2018 ha specificato il reale valore giuridico della menzionata sottoscrizione: sostanzialmente **nessuno** a esclusione della mera **prova dell'avvenuta consegna del documento**.

Spesso la busta paga viene fatta sottoscrivere ai dipendenti ancor prima che il datore di lavoro abbia materialmente provveduto al relativo pagamento e pertanto l'unico scopo della firma è esclusivamente quello della prova della consegna del documento fiscale al lavoratore.

Come indicato nella sentenza, la sottoscrizione opposta dal lavoratore alla busta paga non implica *“in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto tale espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli articoli 1362 e seguenti cc”*.

Anche nel caso in cui venisse riportata nella busta paga (unitamente alla firma del lavoratore) la dicitura “per quietanza”, il datore di lavoro – per essere effettivamente liberato dall'obbligazione retributiva – ha l'onere di dare la prova dell'avvenuto pagamento (non essendo sufficiente la raccolta della menzionata firma sul cedolino).

La Suprema Corte precisa poi che: **“Solo la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali** relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (Cud e modello 101) costituisce **quietanza** degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, e ha il

significato di **accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali** e di conferma dell'esattezza dei dati riportati".

E' possibile scaricare Cassazione 6 settembre 2018 n. 21699

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

